



# COMUNE DI MASSA

## REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE

*(Nel lato sinistro è riportato il vecchio testo mentre nel lato destro è riportato il testo approvato)*

COMUNE DI MASSA	COMUNE DI MASSA
<p data-bbox="204 405 735 510">REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE</p>	<p data-bbox="865 405 1396 510">REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE</p>
<p data-bbox="151 1285 783 1352">Approvato con atto di Consiglio Comunale n.°56 del 15.06.1993</p>	<p data-bbox="812 1285 1444 1352">Approvato con atto di Consiglio Comunale n.°56 del 15.06.1993</p>
<p data-bbox="151 1384 644 1417"><b>Modificato con atto C.C. n.°19/96</b></p>	<p data-bbox="812 1384 1273 1417">Modificato con atto C.C. n.°19/96</p> <p data-bbox="812 1440 1300 1473"><b>Modificato con atto C.C. 45/2008</b></p>

<b>INDICE SISTEMATICO</b>	<b>INDICE SISTEMATICO</b>
<b>CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI</b>
Art. 1 - Finalità del regolamento Art. 2 - Informazione dei cittadini Art. 3 - Diffusione del regolamento	Art. 1 - Finalità del regolamento Art. 2 - Informazione dei cittadini Art. 3 - Diffusione del regolamento
<b>CAPO II – ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE</b>	<b>CAPO II – ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE</b>
Art. 4 - Istituzione - Finalità Art. 5 - Elezione Art. 6 - Requisiti Art. 7 - Ineleggibilità e decadenza Art. 8 - Durata in carica - Rielezione Art. 9 - Cessazione dalla carica Art. 10 - Competenze economiche	Art. 4 - Istituzione - Finalità Art. 5 - Elezione Art. 6 - Requisiti Art. 7 - Ineleggibilità e decadenza Art. 8 - Durata in carica - Rielezione Art. 9 - Cessazione dalla carica Art. 10 - Competenze economiche
<b>CAPO III – ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO</b>	<b>CAPO III – ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO</b>
Art. 11 - Funzioni Art. 12 - Segnalazioni relative ad altre Amministrazioni Art. 13 - Limitazione degli interventi Art. 14 - Attivazione e conclusione degli interventi Art. 15 - Diritto di accesso Art. 16 - Esercizio delle funzioni Art. 17 - Inadempienze - provvedimenti	Art. 11 - Funzioni Art. 12 - Segnalazioni relative ad altre Amministrazioni Art. 13 - Limitazione degli interventi Art. 14 - Attivazione e conclusione degli interventi Art. 15 - Diritto di accesso Art. 16 - Esercizio delle funzioni Art. 17 - Inadempienze - provvedimenti
<b>CAPO IV – RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE</b>	<b>CAPO IV – RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE</b>
Art. 18 - Relazioni con il Consiglio comunale Art. 19 - Rapporti con le Commissioni consiliari e con la Giunta comunale Art. 20 - Funzionamento dell'Ufficio Art. 21 - Rapporti con il Segretario comunale	Art. 18 - Relazioni con il Consiglio comunale Art. 19 - Rapporti con le Commissioni consiliari e con la Giunta comunale Art. 20 - Funzionamento dell'Ufficio Art. 21 - Rapporti con il Segretario comunale
<b>CAPO V – DOTAZIONI ORGANIZZATIVE</b>	<b>CAPO V – DOTAZIONI ORGANIZZATIVE</b>
Art. 22 - Sede ed attrezzatura Art. 23 - Servizio di segreteria - istituzione Art. 24 - Servizio di segreteria - compiti	Art. 22 - Sede ed attrezzatura Art. 23 - Servizio di segreteria - istituzione Art. 24 - Servizio di segreteria - compiti

Art. 25 - Oneri a carico del Comune	Art. 25 - Oneri a carico del Comune
CAPO VI – COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO	CAPO VI – COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO
Art. 26 - Rapporti con altri organi di difesa civica	Art. 26 - Rapporti con altri organi di difesa civica
CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI	CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 27 - Entrata in vigore	Art. 27 - Entrata in vigore
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
<p style="text-align: center;">Art. 1 Finalità del regolamento</p> <p>1 Il presente regolamento stabilisce le norme organizzative per l'attuazione ed il funzionamento dell'istituto del Difensore civico comunale, secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed in conformità a quanto disposto dallo statuto del Comune.</p> <p>1 Le modalità per l'elezione, le prerogative ed i mezzi posti a disposizione del Difensore civico sono previsti dallo statuto.</p> <p>1 Lo statuto definisce inoltre i rapporti che intercorrono fra il Difensore civico ed il Consiglio comunale.</p> <p>1 Il regolamento organizza l'istituzione ed il funzionamento dell'istituto di difesa civica, dando concreta e conforme attuazione alle norme statutarie richiamate nei precedenti commi, per realizzare le finalità d'interesse pubblico indicate dalla legge.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2 Informazione dei cittadini</p> <p>1 Il Sindaco provvede a dare notizia ai cittadini della attivazione dell'istituto del</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 Finalità del regolamento</p> <p>1-II presente regolamento stabilisce le norme organizzative per l'attuazione ed il funzionamento dell'istituto del Difensore civico comunale, secondo quanto previsto <b>dall'art. 11 del D.Lgs. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni ed in conformità a quanto disposto dallo statuto comunale.</b></p> <p>2 Le modalità per l'elezione, le prerogative ed i mezzi posti a disposizione del Difensore civico sono previsti dallo statuto.</p> <p>3 Lo statuto definisce inoltre i rapporti che intercorrono fra il Difensore civico ed il Consiglio comunale.</p> <p>4 Il regolamento organizza l'istituzione ed il funzionamento dell'istituto di difesa civica, dando concreta e conforme attuazione alle norme statutarie richiamate nei precedenti commi, per realizzare le finalità d'interesse pubblico indicate dalla legge.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2 Informazione dei cittadini</p>

<p>Difensore civico comunale entro venti giorni dall'entrata in carica del suo titolare, con le modalità stabilite per l'informazione della Comunità dal regolamento dei diritti di accesso e comunque con le modalità idonee a consentire la più ampia ed effettiva informazione dei cittadini.</p> <p>1 L'informazione deve assicurare ai cittadini la completa conoscenza delle funzioni del Difensore civico comunale, della persona eletta ad esercitarle, della sede, orario e telefono del suo ufficio, dei soggetti che hanno diritto di richiedere i suoi interventi e del carattere gratuito degli stessi.</p> <p style="text-align: center;">Art. 3 Diffusione del regolamento</p> <p>1 Copia del presente regolamento sarà inviata entro trenta giorni dalla sua esecutività , ai Consiglieri comunali, agli organi di decentramento, ai responsabili degli uffici e servizi comunali, alle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dal Comune ed ai consorzi ai quali il Comune partecipa. I responsabili degli uffici e servizi comunali, i dirigenti delle istituzioni, aziende, enti e consorzi suddetti sono tenuti a dare adeguata conoscenza dei contenuti del regolamento ai propri dipendenti e a disporre affinché le norme con lo stesso stabilite siano tempestivamente e rigorosamente osservate.</p> <p>1 Copia del presente regolamento sarà inoltre inviata, entro il termine di cui al precedente comma, alle associazioni di partecipazione popolare iscritte nell'apposito registro, alle organizzazioni del volontariato riconosciute ai sensi di legge ed alle altre formazioni sociali che rappresentano categorie di cittadini che hanno particolari necessità di tutela.</p>	<p>2 Il Sindaco provvede a dare notizia ai cittadini della attivazione dell'istituto del Difensore civico comunale entro venti giorni dall'entrata in carica del suo titolare, con le modalità stabilite per l'informazione della Comunità dal regolamento dei diritti di accesso e comunque con le modalità idonee a consentire la più ampia ed effettiva informazione dei cittadini.</p> <p>3 L'informazione deve assicurare ai cittadini la completa conoscenza delle funzioni del Difensore civico comunale, della persona eletta ad esercitarle, della sede, orario e telefono del suo ufficio, dei soggetti che hanno diritto di richiedere i suoi interventi e del carattere gratuito degli stessi.</p> <p style="text-align: center;">Art. 3 Diffusione del regolamento</p> <p>2 Copia del presente regolamento sarà inviata entro trenta giorni dalla sua esecutività , ai Consiglieri comunali, ai responsabili degli uffici e servizi comunali, alle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dal Comune ed ai consorzi ai quali il Comune partecipa. I responsabili degli uffici e servizi comunali, i dirigenti delle istituzioni, aziende, enti e consorzi suddetti sono tenuti a dare adeguata conoscenza dei contenuti del regolamento ai propri dipendenti e a disporre affinché le norme con lo stesso stabilite siano tempestivamente e rigorosamente osservate.</p> <p>3 <b>Copia del presente regolamento sarà inoltre pubblicata sul sito del Comune di Massa e pubblicata all'Albo Pretorio comunale al fine di consentirne la massima divulgazione.</b></p>
<p>CAPO II - ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE</p>	<p>CAPO II - ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE</p>

<p style="text-align: center;">Art. 4 Istituzione - finalità</p> <p>1 Lo statuto comunale, con l'istituzione del Difensore civico, assicura ai cittadini ed agli altri soggetti indicati dal successivo comma, le garanzie previste dall'art. 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142.</p> <p>1 L'intervento del Difensore civico comunale può essere richiesto:</p> <p>a da coloro che risiedono stabilmente o dimorano abitualmente nel Comune;</p> <p>a da coloro che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera a), prestano attività professionali, artistiche e di altro lavoro autonomo o conducono aziende industriali, artigianali e commerciali nel territorio comunale;</p> <p>a dalle associazioni di partecipazione popolare iscritte nell'apposito registro;</p> <p>a dalle organizzazioni del volontariato riconosciute ai sensi di legge;</p> <p>a dalle altre formazioni sociali che rappresentano categorie di cittadini che hanno particolari necessità di tutela.</p> <p>Gli interventi previsti nel presente regolamento possono essere richiesti da cittadini italiani, stranieri od apolidi, residenti in questo od in altro Comune, per i quali ricorrono le condizioni sopra previste alle lettere a) e b).</p> <p>1 L'intervento del Difensore civico comunale non può essere richiesto dai soggetti indicati dal successivo art. 13.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4 Istituzione - finalità</p> <p>1-Lo statuto comunale, con l'istituzione del Difensore civico, assicura ai cittadini ed agli altri soggetti indicati dal successivo comma, le garanzie previste <b>dall'art. 11 del D.Lgs. 267/2000 e sue successive modificazioni ed integrazioni.</b></p> <p><b>2 Il Difensore civico interviene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>a richiesta dei singoli interessati, di Enti e di Associazioni e formazioni sociali;</b></li> <li>◆ <b>d'ufficio, secondo quanto previsto dall'art. 11 del presente regolamento;</b></li> </ul> <p>3 L'intervento del Difensore civico comunale non può essere richiesto dai soggetti indicati dal successivo art. 13.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5 Elezione</p> <p>1 L'elezione del Difensore civico comunale avviene con l'osservanza delle norme stabilite dallo statuto, completate da</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5 Elezione</p> <p>2 L'elezione del Difensore civico comunale avviene con l'osservanza delle norme stabilite dallo statuto, completate da quelle, di carattere procedurale, previste dal presente regolamento.</p> <p>3 <u>Si concorre alla elezione mediante domanda diretta dell'interessato o mediante candidatura sottoscritta dai proponenti</u> (singoli cittadini, associazioni riconosciute e dalle altre formazioni sociali che rappresentano categorie di cittadini che hanno particolari necessità di tutela), <u>la quale deve essere corredata:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ dal curriculum della persona proposta in relazione ai requisiti richiesti secondo il successivo art. 6;</li> </ul>

<p>quelle, di carattere procedurale, previste dal presente regolamento.</p> <p>1 <u>Si concorre alla elezione mediante domanda diretta dell'interessato o mediante candidatura sottoscritta dai proponenti</u> (singoli cittadini, associazioni riconosciute e dalle altre formazioni sociali che rappresentano categorie di cittadini che hanno particolari necessità di tutela), <u>le quali devono essere corredate:</u></p> <p>a dal curriculum della persona proposta in relazione ai requisiti richiesti secondo il successivo art. 6;</p> <p>a da una dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui al successivo art. 7.</p> <p>Il curriculum e la dichiarazione sono sottoscritti dal candidato, autenticati ed hanno forma e valore di autocertificazione, esenti da bollo in quanto destinati ad uso elettorale, ai sensi di legge.</p> <p>1 Entro cinque giorni da quello di esecutività dell'atto di nomina, il Sindaco comunica all'interessato l'elezione a Difensore civico comunale, invitandolo a rendere innanzi a lui, entro il termine di quindici giorni dalla notifica, la dichiarazione di accettazione della nomina e di impegno ad adempiere alle funzioni conferitegli secondo le leggi, lo statuto comunale ed il presente regolamento. La dichiarazione viene resa in presenza di due testimoni, estranei al Comune.</p> <p>1 Il Difensore civico comunale entra in carica dal momento in cui ha reso la dichiarazione di cui al precedente comma. La Giunta comunale provvede tempestivamente alla dotazione dei mezzi necessari per l'effettivo inizio dell'esercizio delle sue funzioni, in conformità al presente regolamento.</p> <p style="text-align: center;">Art. 6</p>	<p>◆ da una dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui al successivo art. 7.</p> <p>Il curriculum e la dichiarazione sono sottoscritti dal candidato, autenticati ed hanno forma e valore di autocertificazione, esenti da bollo in quanto destinati ad uso elettorale, ai sensi di legge.</p> <p>4 Entro cinque giorni da quello di esecutività dell'atto di nomina, il Sindaco comunica all'interessato l'elezione a Difensore civico comunale, invitandolo a rendere innanzi a lui, entro il termine di quindici giorni dalla notifica, la dichiarazione di accettazione della nomina e di impegno ad adempiere alle funzioni conferitegli secondo le leggi, lo statuto comunale ed il presente regolamento.</p> <p>5 Il Difensore civico comunale entra in carica dal momento in cui ha reso la dichiarazione di cui al precedente comma. La Giunta comunale provvede tempestivamente alla dotazione dei mezzi necessari per l'effettivo inizio dell'esercizio delle sue funzioni, in conformità al presente regolamento.</p> <p style="text-align: center;">Art. 6 Requisiti</p> <p>1-II Difensore civico comunale è scelto fra i cittadini, residenti nel Comune, che offrono la massima garanzia di indipendenza, correttezza, obiettività, serenità di giudizio, competenza ed esperienza giuridico-amministrativa.</p> <p>2 I candidati devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>◆ essere iscritti nelle liste elettorali del Comune;</p>
--	--

Requisiti	
<p>1 Il Difensore civico comunale è scelto fra i cittadini, residenti nel Comune, che offrono la massima garanzia di indipendenza, correttezza, obiettività, serenità di giudizio, competenza ed esperienza giuridico-amministrativa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ essere residenti nel Comune da almeno cinque anni;</li> </ul>
<p>1 I candidati devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a essere iscritti nelle liste elettorali del Comune;</p> <p>a essere residenti nel Comune da almeno cinque anni;</p>	<p>e non devono avere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ riportato condanne penali;</li> <li>◆ riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni che hanno comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'albo professionale.</li> </ul> <p>◆ <b>Compiuto il 70° anno d'età al momento dell'incarico o dell'eventuale rinnovo;</b></p>
<p>e non devono avere:</p> <p>a riportato condanne penali;</p> <p>a riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni che hanno comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'albo professionale.</p>	<p>3 La competenza ed esperienza giuridico-amministrativa devono essere comprovate nella dichiarazione del candidato con l'indicazione dei titoli di studio, di abilitazione e di esperienza maturata nell'esercizio di attività professionali, di docenza o di pubblico impiego dei quali è in possesso. Il requisito predetto si ritiene posseduto dai candidati che comprovano di essere od essere stati:</p>
<p>1 La competenza ed esperienza giuridico-amministrativa devono essere comprovate nella dichiarazione del candidato con l'indicazione dei titoli di studio, di abilitazione e di esperienza maturata nell'esercizio di attività professionali, di docenza o di pubblico impiego dei quali è in possesso. Il requisito predetto si ritiene posseduto dai candidati che comprovano di essere od essere stati:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <u>laureati in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche e sociali o lauree equipollenti, in quiescenza;</u></li> <li>◆ docenti di materie giuridiche ed amministrative nelle università od in istituti di istruzione secondaria di secondo grado, ( ) in quiescenza;</li> <li>◆ magistrati, avvocati dello Stato, segretari comunali e provinciali, in quiescenza;</li> </ul>
<p>a <u>laureati in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche e sociali o lauree equipollenti, in quiescenza;</u></p> <p>a docenti di materie giuridiche ed amministrative nelle università od in istituti di istruzione secondaria di secondo grado, ( ) in quiescenza;</p> <p>a magistrati, avvocati dello Stato, segretari comunali e provinciali, in quiescenza;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ funzionari statali, regionali, delle U.S.L. e degli Enti locali, <u>con esclusione di coloro che hanno prestato servizio presso il Comune di Massa, in quiescenza, che all'atto della cessazione dal servizio ricoprivano la qualifica di dirigente od equiparata o del livello direttivo apicale previsto nell'Ente nel quale hanno prestato la loro attività.</u></li> </ul>



<p>comunali e provinciali, in quiescenza;</p> <p>a funzionari statali, regionali, delle U.S.L. e degli Enti locali, <u>con esclusione di coloro che hanno prestato servizio presso il Comune di Massa</u>, in quiescenza, che all'atto della cessazione dal servizio ricoprivano la qualifica di dirigente od equiparata o del livello direttivo apicale previsto nell'Ente nel quale hanno prestato la loro attività.</p> <p style="text-align: center;">Art. 7 Ineleggibilità e decadenza</p> <p>1 Non sono eleggibili alla carica di Difensore civico comunale:</p> <p>a i parlamentari nazionali ed europei;</p> <p>a i componenti dei consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;</p> <p>a i dipendenti dello Stato operanti in settori che esercitano funzioni di controllo sugli enti locali, i dipendenti di Regioni, Province, Comuni e Consorzi in attività di servizio;</p> <p>a gli amministratori e i dipendenti di enti e aziende pubbliche a carattere regionale, provinciale comunale o consortile;</p> <p>a i componenti del Comitato Regionale di Controllo e delle sue sezioni decentrate, di commissioni regionali, provinciali, comunali e consortili;</p> <p>a i dipendenti e coloro che ricoprono incarichi a qualsiasi titolo, anche non retribuiti, presso partiti e organizzazioni sindacali;</p> <p>a i professionisti in attività;</p> <p>a coloro che abbiano liti pendenti con il Comune.</p> <p>1 Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni o dalla condizione che le</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 Ineleggibilità e decadenza</p> <p>1-Non sono eleggibili alla carica di Difensore civico comunale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ i parlamentari nazionali ed europei;</li> <li>◆ i componenti dei consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;</li> <li>◆ i dipendenti dello Stato operanti in settori che esercitano funzioni di controllo sugli enti locali, i dipendenti di Regioni, Province, Comuni e Consorzi in attività di servizio;</li> <li>◆ gli amministratori e i dipendenti di enti e aziende pubbliche a carattere regionale, provinciale comunale o consortile;</li> <li>◆ i dipendenti e coloro che ricoprono incarichi a qualsiasi titolo, anche non retribuiti, presso partiti e organizzazioni sindacali;</li> <li>◆ i professionisti in attività;</li> <li>◆ coloro che abbiano liti pendenti con il Comune.</li> </ul> <p>2 Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni o dalla condizione che le determinano non oltre il sesto giorno precedente a quello in cui il Consiglio comunale deve procedere alla nomina.</p> <p>3 Qualora successivamente alla nomina il Consiglio comunale accerti la preesistenza di cause di ineleggibilità che non sono state tempestivamente rimosse, dichiara la decadenza dell'interessato dall'ufficio di Difensore civico comunale.</p> <p>4 Quando successivamente alla nomina si verifici una delle condizioni di cui al primo comma, il Consiglio comunale la</p>
---	---

<p>determinano non oltre il sesto giorno precedente a quello in cui il Consiglio comunale deve procedere alla nomina.</p>	<p>contesta al Difensore civico notificandogli, a mezzo del suo legale rappresentante, motivato invito a presentare le proprie deduzioni.</p>
<p>1 Qualora successivamente alla nomina il Consiglio comunale accerti la preesistenza di cause di ineleggibilità che non sono state tempestivamente rimosse, dichiara la decadenza dell'interessato dall'ufficio di Difensore civico comunale.</p>	<p>L'interessato ha venti giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare la causa di ineleggibilità sopravvenuta. Entro venti giorni dalla scadenza del termine predetto il Consiglio delibera definitivamente, tenuto conto delle deduzioni presentate, ed ove ritenga che le cause di ineleggibilità sussistono e non sono state rimosse, dichiara la decadenza dall'ufficio di Difensore civico comunale.</p>
<p>1 Quando successivamente alla nomina si verifichi una delle condizioni di cui al primo comma, il Consiglio comunale la contesta al Difensore civico notificandogli, a mezzo del suo legale rappresentante, motivato invito a presentare le proprie deduzioni. L'interessato ha venti giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare la causa di ineleggibilità sopravvenuta. Entro venti giorni dalla scadenza del termine predetto il Consiglio delibera definitivamente, tenuto conto delle deduzioni presentate, ed ove ritenga che le cause di ineleggibilità sussistono e non sono state rimosse, dichiara la decadenza dall'ufficio di Difensore civico comunale.</p>	<p>5 La sussistenza o la sopravvenienza di cause di ineleggibilità del Difensore civico comunale possono essere poste al Consiglio dal Sindaco, da ciascun consigliere e dagli organi di partecipazione popolare previsti dallo statuto.</p> <p>6 I provvedimenti di decadenza di cui ai commi terzo e quarto sono adottati dal Consiglio comunale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati, espresso in forma palese.</p>
<p>1 La sussistenza o la sopravvenienza di cause di ineleggibilità del Difensore civico comunale possono essere poste al Consiglio dal Sindaco, da ciascun consigliere e dagli organi di partecipazione popolare previsti dallo statuto.</p>	<p>7 La carica di Difensore civico è incompatibile con l'assunzione di candidature elettorali.</p>
<p>1 I provvedimenti di decadenza di cui ai commi terzo e quarto sono adottati dal Consiglio comunale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati, espresso in forma palese.</p>	<p>1-La durata in carica del Difensore civico comunale e le modalità, i tempi e le procedure per l'elezione del successore alla scadenza dell'incarico, sono stabilite dallo Statuto comunale.</p>
<p>1 La carica di Difensore civico è incompatibile con l'assunzione di candidature elettorali.</p> <p style="text-align: center;">Art. 8 Durata in carica - Rielezione</p>	<p>2-II Difensore civico comunale esercita le sue funzioni, successivamente alla scadenza dell'incarico, fino all'entrata in carica del successore.</p> <p>3-Quando l'incarico cessa per decadenza,</p>

<p>1 La durata in carica del Difensore civico comunale e le modalità, i tempi e le procedure per l'elezione del successore alla scadenza dell'incarico, sono stabilite dallo statuto.</p> <p>1 Il Difensore civico comunale esercita le sue funzioni, successivamente alla scadenza dell'incarico, fino all'entrata in carica del successore.</p> <p>1 Quando l'incarico cessa per decadenza, revoca, dimissioni o per altro motivo diverso dalla scadenza, alla nuova elezione il Consiglio comunale provvede nell'adunanza successiva a quella in cui sono stati adottati i provvedimenti che hanno determinato la cessazione dell'incarico, da tenersi entro trenta giorni. In questi casi l'ufficio del Difensore civico rimane vacante fino all'entrata in carica del nuovo eletto, secondo quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 5.</p> <p style="text-align: center;">Art.9 Cessazione dalla carica</p> <p>1 Oltre che per il compimento del periodo di durata in carica previsto dallo statuto il Difensore civico comunale cessa dalla carica:</p> <p>a per decadenza, verificandosi le condizioni di cui al precedente art. 7 o venendo meno uno dei requisiti necessari di cui al comma dell'art. 6;</p> <p>a per revoca, verificandosi le condizioni di cui al successivo terzo comma del presente articolo;</p> <p>a per dimissioni presentate dall'interessato e delle quali il Consiglio comunale ha preso atto;</p> <p>a per morte.</p> <p>1 Venendo meno uno dei requisiti necessari stabiliti dal secondo comma</p>	<p>revoca, dimissioni o per altro motivo diverso dalla scadenza, alla nuova elezione il Consiglio comunale provvede nell'adunanza successiva a quella in cui sono stati adottati i provvedimenti che hanno determinato la cessazione dell'incarico, da tenersi entro trenta giorni. In questi casi l'ufficio del Difensore civico rimane vacante fino all'entrata in carica del nuovo eletto, secondo quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 5.</p> <p style="text-align: center;">Art.9 Cessazione dalla carica</p> <p>1-Oltre che per il compimento del periodo di durata in carica previsto dallo statuto il Difensore civico comunale cessa dalla carica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ per decadenza, verificandosi le condizioni di cui al precedente art. 7 o venendo meno uno dei requisiti necessari di cui al comma dell'art. 6;</li> <li>◆ per revoca, verificandosi le condizioni di cui al successivo terzo comma del presente articolo;</li> <li>◆ per dimissioni presentate dall'interessato e delle quali il Consiglio comunale ha preso atto;</li> <li>◆ per morte.</li> </ul> <p>2 Venendo meno uno dei requisiti necessari stabiliti dal secondo comma dell'art. 6, il Consiglio comunale, su proposta presentata dal Sindaco o da un Consigliere, corredata dalla documentazione che comprova essere venuto meno uno dei requisiti predetti, dispone la notifica all'interessato delle relative contestazioni, invitandolo a presentare deduzioni ed eventuali documentazioni entro venti giorni. Trascorso tale termine il Consiglio comunale decide, in base agli atti in suo</p>
---	---

dell'art. 6, il Consiglio comunale, su proposta presentata dal Sindaco o da un Consigliere, corredata dalla documentazione che comprova essere venuto meno uno dei requisiti predetti, dispone la notifica all'interessato delle relative contestazioni, invitandolo a presentare deduzioni ed eventuali documentazioni entro venti giorni. Trascorso tale termine il Consiglio comunale decide, in base agli atti in suo

1 Il Consiglio comunale può disporre la revoca del Difensore civico comunale per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni. La procedura di revoca è promossa dal Sindaco o da almeno un quarto dei consiglieri, con una proposta presentata al Consiglio che deve contenere la dettagliata esposizione dei motivi, connessi all'esercizio delle funzioni, che secondo i proponenti rendono necessaria la revoca. Il Consiglio comunale esamina la proposta e decide in merito alla presa in considerazione della stessa con votazione segreta ed a maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati. Se la proposta non è ammessa, il Consiglio ne dispone l'archiviazione. Quando la proposta è ammessa il Consiglio dispone la notifica, a mezzo del Sindaco, dei rilievi formulati al Difensore civico comunale, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro venti giorni. Trascorso tale termine il Consiglio comunale decide sulla proposta di revoca e sulle deduzioni dell'interessato con votazione in forma segreta, con il voto dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Se la proposta non viene approvata, il Consiglio dispone l'archiviazione degli atti. Quando la

possesso, e a quelli prodotti dall'interessato ed agli eventuali accertamenti disposti d'ufficio, e dichiara la decadenza dall'incarico qualora sia definitivamente accertato che sono venuti meno uno o più requisiti prescritti dalla norma predetta. In caso contrario dispone l'archiviazione del procedimento.

3 Il Consiglio comunale può disporre la revoca del Difensore civico comunale per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni. La procedura di revoca è promossa dal Sindaco o da almeno un quarto dei consiglieri, con una proposta presentata al Consiglio che deve contenere la dettagliata esposizione dei motivi, connessi all'esercizio delle funzioni, che secondo i proponenti rendono necessaria la revoca. Il Consiglio comunale esamina la proposta e decide in merito alla presa in considerazione della stessa con votazione segreta ed a maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati. Se la proposta non è ammessa, il Consiglio ne dispone l'archiviazione. Quando la proposta è ammessa il Consiglio dispone la notifica, a mezzo del Sindaco, dei rilievi formulati al Difensore civico comunale, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro venti giorni. Trascorso tale termine il Consiglio comunale decide sulla proposta di revoca e sulle deduzioni dell'interessato con votazione in forma segreta, con il voto dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Se la proposta non viene approvata, il Consiglio dispone l'archiviazione degli atti. Quando la proposta è approvata il Consiglio comunale dichiara la revoca del Difensore civico che cessa dall'incarico dal momento in cui gli viene notificata copia della relativa deliberazione, esecutiva. Alla notifica provvede il Sindaco, entro dieci giorni da quello in cui la deliberazione è divenuta od è stata dichiarata esecutiva.

<p>proposta è approvata il Consiglio comunale dichiara la revoca del Difensore civico che cessa dall'incarico dal momento in cui gli viene notificata copia della relativa deliberazione, esecutiva. Alla notifica provvede il Sindaco, entro dieci giorni da quello in cui la deliberazione è divenuta od è stata dichiarata esecutiva.</p>	<p style="text-align: center;">Art.10 Competenze economiche</p> <p>1-In mancanza di una specifica normativa, in via transitoria, al Difensore civico comunale spetta una indennità mensile <b><u>di funzione pari al 75% dell'indennità di carica corrisposta al Presidente del Consiglio comunale.</u></b></p>
<p style="text-align: center;">Art.10 Competenze economiche</p> <p>1 In mancanza di una specifica normativa, in via transitoria, al Difensore civico comunale spetta una indennità mensile <b><u>pari al 75% di quella del sindaco.</u></b></p> <p>1 Al predetto è inoltre corrisposta l'indennità di presenza, nella misura prevista per i Consiglieri comunali, per la partecipazione, richiesta, alle adunanze del Consiglio e della Giunta comunale e di Commissioni previste o costituite in base a disposizioni di legge, delle quali lo stesso sia chiamato a far parte per l'ufficio ricoperto.</p>	<p>2-Al Difensore civico comunale spetta il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione nella misura e con le modalità previste dalle norme vigenti per i membri della Giunta comunale, per i viaggi compiuti fuori dal territorio comunale per motivi relativi all'esercizio del suo incarico. Spetta inoltre al predetto il rimborso delle spese per l'uso di mezzi di trasporto di linea per viaggi compiuti nel territorio del Comune per accertamenti e verifiche necessari per l'attività del suo ufficio</p>
<p>1 Al Difensore civico comunale spetta il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione nella misura e con le modalità previste dalle norme vigenti per i membri della Giunta comunale, per i viaggi compiuti fuori dal territorio comunale per motivi relativi all'esercizio del suo incarico. Spetta inoltre al predetto il rimborso delle spese per l'uso di mezzi di trasporto di linea o di mezzi propri, per viaggi compiuti nel territorio del Comune per accertamenti e verifiche necessari per l'attività del suo ufficio</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>CAPO III – ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE</p> </div> <p style="text-align: center;">Art.11 Funzioni</p> <p><b>1-II Difensore civico comunale assicura nei limiti e secondo la modalità di legge e dei regolamenti la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi o diffusi dei cittadini e degli Enti, dei residenti e degli utenti dei servizi, singoli o associati;</b></p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>CAPO III – ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE</p> </div> <p style="text-align: center;">Art.11 Funzioni</p>	<p><b>2-II Difensore civico interviene in caso di ritardo, irregolarità ed omissione nell'attività e nei comportamenti dei pubblici uffici, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento e</b></p>

<p>1 Il Difensore civico comunale provvede, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei soggetti, il tutto in correlazione al contenuto dell'art. 13 dello statuto.</p> <p>2 Il Difensore civico esercita le sue funzioni nei confronti dell'attività dell'Amministrazione comunale, dei suoi uffici e servizi, delle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dal Comune, dei consorzi ed attività convenzionate ai quali il Comune partecipa, soggetti tutti che esercitano le funzioni proprie della pubblica amministrazione comunale, secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge 8 giugno 1990, n 142.</p> <p>3 Il Difensore civico interviene, su istanza dei soggetti di cui al primo comma oppure di propria iniziativa, nei casi di ritardi, irregolarità, negligenze, disfunzioni, carenze, omissioni, illegittimità nell'attività dei pubblici uffici e servizi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, di buon andamento, efficienza e di imparzialità dell'azione amministrativa, con particolare riguardo al corso del procedimento ed all'emanazione dei singoli atti, anche definitivi.</p> <p>4 Il Difensore civico può intervenire relativamente ad atti per i quali pendono azioni o ricorsi avanzati ad organi giurisdizionali, egli può sospendere la propria attività in attesa delle relative pronunzie, valutato il rilievo delle stesse ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni.</p> <p>5 Il Difensore civico comunale esercita le pubbliche funzioni amministrative disciplinate dall'art. 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed è pertanto, agli effetti della legge penale, pubblico ufficiale, con i compiti e gli obblighi conseguenti.</p> <p>6 Il Difensore civico comunale non è sottoposto ad alcuna forma o rapporto di</p>	<p><b>imparzialità dell'azione amministrativa;</b></p> <p><b>3 Il Difensore civico esercita le sue funzioni nei confronti dell'attività dell'Amministrazione comunale, dei suoi uffici e servizi, delle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dal Comune, dei consorzi ed attività convenzionate ai quali il Comune partecipa, soggetti tutti che esercitano le funzioni proprie della pubblica amministrazione comunale, secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 267/2000;</b></p> <p><b>4 Il Difensore civico comunale non è soggetto ad alcuna forma gerarchica o funzionale ed esercita le sue competenze in piena autonomia.</b></p> <p style="text-align: center;">Art.12 Segnalazioni relative ad altre Amministrazioni</p> <p>1 Qualora il Difensore civico, nell'esercizio della propria attività, rilevi o venga a conoscenza di disfunzioni o carenze di uffici ed attività di altre pubbliche Amministrazioni o di imprese e società concessionarie di pubblici servizi, che si verificano o si riflettono nell'ambito del territorio comunale ed incidono dannosamente sui soggetti di cui al secondo comma dell'art. 4, ne riferisce al Sindaco, comunicandogli tutti gli elementi di valutazione per l'intervento dell'Amministrazione comunale, prestando, per lo stesso, la collaborazione che gli sia eventualmente richiesta.</p> <p style="text-align: center;">Art.13 Limitazione degli interventi</p> <p>1 Non possono ricorrere al Difensore civico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ I Consiglieri comunali in carica nel Comune;</li> <li>◆ le pubbliche amministrazioni;</li> </ul>
--	---

<p>dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le proprie funzioni in piena indipendenza.</p> <p style="text-align: center;">Art.12 Segnalazioni relative ad altre Amministrazioni</p> <p>1. Qualora il Difensore civico, nell'esercizio della propria attività, rilevi o venga a conoscenza di disfunzioni o carenze di uffici ed attività di altre pubbliche Amministrazioni o di imprese e società concessionarie di pubblici servizi, che si verificano o si riflettono nell'ambito del territorio comunale ed incidono dannosamente sui soggetti di cui al secondo comma dell'art. 4, ne riferisce al Sindaco, comunicandogli tutti gli elementi di valutazione per l'intervento dell'Amministrazione comunale, prestando, per lo stesso, la collaborazione che gli sia eventualmente richiesta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il Segretario comunale ed i Revisori dei conti dell'ente, delle aziende e dei consorzi;</li> <li>◆ i dipendenti dell'Amministrazione comunale e delle istituzioni, aziende, enti., consorzi di cui al terzo comma dell'art. 11, per far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro con l'Amministrazione od altro soggetto fra quelli sopra elencati, presso il quale prestano la loro attività lavorativa.</li> </ul> <p>2 Non appartengono alla competenza del Difensore civico le azioni e le controversie comunque promosse od insorte nei confronti dei soggetti di cui al terzo comma dell'art. 11 da concessionari ed appaltatori di opere, forniture e servizi, da incaricati di prestazioni professionali o di lavoro autonomo, i cui rapporti con i soggetti suddetti siano regolati da contratti o convenzioni.</p>
<p style="text-align: center;">Art.13 Limitazione degli interventi</p> <p>1 Non possono ricorrere al Difensore civico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a i Consiglieri comunali e circoscrizionali in carica nel Comune</li> <li>a le pubbliche amministrazione;</li> <li>a il Segretario comunale ed i Revisori dei conti dell'ente, delle aziende e dei consorzi;</li> <li>a i dipendenti dell'Amministrazione comunale e delle istituzioni, aziende, enti., consorzi di cui al secondo comma dell'art. 11, per far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro con l'Amministrazione od altro soggetto fra quelli sopra elencati, presso il quale prestano la loro attività lavorativa.</li> </ul> <p>1 Non appartengono alla competenza del Difensore civico le azioni e le</p>	<p style="text-align: center;">Art. 14 Attivazione e conclusione degli interventi</p> <p>1- L'intervento del difensore civico comunale può essere richiesto dai soggetti di cui all'art. 4, senza particolari formalità. L'istanza deve essere avanzata per scritto, fornendo tutti gli elementi necessari di riferimento del richiedente e della pratica o procedimento amministrativo per il quale viene chiesto l'intervento;</p> <p>2- Il Difensore civico comunale esperiti gli interventi di cui ai successivi articoli informa il richiedente dell'esito degli stessi e dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione interessata;</p> <p>3- .Nel caso in cui l'intervento del Difensore civico comunale non ottenga esito favorevole, il Difensore civico nell'effettuare la conseguente comunicazione all'interessato lo rende edotto delle azioni che dallo stesso possono essere promosse in sede amministrativa o giurisdizionale.</p>

<p>controversie comunque promosse od insorte nei confronti dei soggetti di cui al secondo comma dell'art. 11. da concessionari ed appaltatori di opere, forniture e servizi, da incaricati di prestazioni professionali o di lavoro autonomo, i cui rapporti con i soggetti suddetti siano regolati da contratti o convenzioni.</p> <p style="text-align: center;">Art. 14</p> <p>Attivazione e conclusione degli interventi</p> <p>1 L'intervento del difensore civico comunale può essere richiesto dai soggetti di cui all'art. 4, senza particolari formalità. L'istanza può essere avanzata per scritto, fornendo tutti gli elementi necessari di riferimento del richiedente ed alla pratica o procedimento amministrativo per il quale viene chiesto l'intervento; può essere effettuata verbalmente, nel qual caso il Difensore civico od i suoi collaboratori che la ricevono assumono per scritto gli elementi essenziali della richiesta, facendola sottoscrivere all'interessato.</p> <p>2 Il Difensore civico comunale esperiti gli interventi di cui ai successivi articoli informa l'istante dell'esito degli stessi e dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione interessata;</p> <p>3 Nel caso in cui l'intervento del Difensore civico comunale non ottenga esito favorevole, il Difensore civico nell'effettuare la conseguente comunicazione all'interessato lo rende edotto delle azioni che dallo stesso possono essere promosse in sede amministrativa o giurisdizionale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15</p> <p style="text-align: center;">Diritto di accesso</p> <p>1- Il Difensore civico per l'esercizio delle sue funzioni, ha diritto, nei confronti dei responsabili delle unità operative del comune e degli uffici e servizi degli altri soggetti previsti dall'art. 11 comma 3 a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Richiedere notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;</li> <li>◆ Consultare ed ottenere copia, senza il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento e di acquisire tutte le informazioni sullo stesso disponibili, il tutto sempre in correlazione all'art. 13 dello Statuto;</li> </ul> <p>2- Le notizie ed informazioni richieste sono fornite al Difensore civico comunale con la massima completezza ed esattezza. Esse comprendono tutto quanto è a conoscenza dell'ufficio interpellato in merito all'oggetto della richiesta. Le notizie ed informazioni sono sempre fornite per scritto. Quando la richiesta è verbale il funzionario interpellato comunica in via breve quanto immediatamente è a sua conoscenza, facendo seguire nel più breve tempo la risposta scritta, che è sempre dovuta. Alle richieste viene data risposta senza ritardo e, comunque, non oltre 30 giorni.</p> <p>3 La consultazione ed il rilascio di copie di atti e documenti amministrativi sono effettuati senza alcuna limitazione e spesa. Il rilascio delle copie avviene in carta libera per uso d'ufficio (tabella 3, n. 16, D.P.R. 26 ottobre 1972. n. 642, nel testo stabilito dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955). La consultazione ed il rilascio delle copie avvengono nel più breve tempo e comunque non oltre i termini previsti dal regolamento di cui al precedente comma.</p> <p>4 Il Difensore civico comunale è tenuto al segreto d'ufficio anche dopo la</p>
<p style="text-align: center;">Art. 15</p> <p style="text-align: center;">Diritto di accesso</p> <p>1 Il Difensore civico per l'esercizio, su istanza o d'ufficio, delle sue funzioni, ha diritto, nei confronti dei responsabili delle unità organizzative del comune e degli uffici e servizi degli altri soggetti previsti dall'art. 11, direttamente od a mezzo del suo ufficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ di richiedere, verbalmente o per scritto,</li> </ul>	



<p>notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte balla sua attenzione;</p> <p>◆ di consultare ed ottenere copia, senza il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento e di acquisire tutte le informazioni sullo stesso disponibili, il tutto sempre in correlazione all'art. 13 dello Statuto;</p> <p>Le notizie ed informazioni richieste sono fornite al Difensore civico comunale con la massima completezza ed esattezza.</p> <p>Esse comprendono tutto quanto è a conoscenza dell'ufficio interpellato, in merito all'oggetto della richiesta. Le notizie ed informazioni sono sempre fornite per scritto. Quando la richiesta è verbale il funzionario interpellato comunica in via breve quanto immediatamente è a sua conoscenza, facendo seguire nel più breve tempo la risposta scritta, che è sempre dovuta. Alle richieste viene data risposta senza ritardo e, comunque, non oltre 30 giorni.</p> <p>2 La consultazione ed il rilascio di copie di atti e documenti amministrativi sono effettuati senza alcuna limitazione e spesa. Il rilascio delle copie avviene in carta libera per uso d'ufficio (tabella 3, n. 16, D.P.R. 26 ottobre 1972. n. 642, nel testo stabilito dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955). La consultazione ed il rilascio delle copie avvengono nel più breve tempo e comunque non oltre i termini previsti dal regolamento di cui al precedente comma.</p> <p>1 Il Difensore civico comunale è tenuto al segreto d'ufficio anche dopo la cessazione dalla carica</p> <p style="text-align: center;">Art.16 Esercizio delle funzioni</p> <p>1 Il Difensore civico comunale quando riceve l'istanza d'intervento da uno dei soggetti previsti dall'art. 4. In relazione</p>	<p>cessazione dalla carica</p> <p style="text-align: center;">Art.16 Esercizio delle funzioni</p> <p>1- Il Difensore civico comunale quando riceve l'istanza d'intervento da uno dei soggetti previsti dall'art. 4, in relazione ad una pratica o procedimento amministrativo di competenza del Comune o di uno degli enti ed amministrazioni stabilite dal terzo comma dell'art. 11, ovvero ritiene di dover intervenire di propria iniziativa per rimuovere una delle situazioni individuate dal secondo comma dell'art. 11, richiede le notizie e le informazioni, incluse quelle relative al funzionario preposto alla pratica o procedimento; effettua la consultazione di atti ed acquisisce copia degli stessi con le modalità di cui al precedente articolo.</p> <p>2 Se gli elementi acquisiti offrono motivo per ritenere che sussista effettivamente una situazione che rende necessario il suo intervento, il Difensore civico informa di tale esigenza il Sindaco, <u>il Presidente del Consiglio</u> ed il Segretario comunale ed il Presidente ed il Direttore dell'ente, avverte il funzionario responsabile che procederà con lui all'esame congiunto della pratica o del procedimento amministrativo. L'esame per fine di chiarire lo stesso degli atti , il loro irregolare o ritardato svolgimento e di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante. Il funzionario responsabile è tenuto a procedere all'esame congiunto della pratica o del procedimento nella data e nella sede stabilite dal Difensore civico. Qualora sussistano impedimenti di servizio in ordine alla data, il funzionario è tenuto a concordare con il Difensore civico altra data immediatamente successiva a quella fissata.</p> <p>3 Dopo tale esame il Difensore civico comunica, per scritto, al funzionario</p>
---	---

<p>ad una pratica o procedimento amministrativo di competenza del Comune o di uno degli enti ed amministrazioni stabilite dal secondo comma dell'art. 11, ovvero ritiene di dover intervenire di propria iniziativa per rimuovere una delle situazioni individuate dal terzo comma dell'art. 11, richiede le notizie e le informazioni, incluse quelle relative al funzionario preposto alla pratica o procedimento; effettua la consultazione di atti ed acquisisce copia degli stessi con le modalità di cui al precedente articolo.</p>	<p>responsabile, le proprie osservazioni rivolte ad assicurare la legittimità del provvedimento od atto emanando ed indica il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento. Effettua immediata segnalazione del suo intervento, inviando per conoscenza copia della comunicazione suddetta al Sindaco, al Segretario comunale od al Presidente e Direttore dell'ente ed a coloro che hanno promosso il suo intervento, all'occorrenza può chiedere la temporanea sospensione della esecutività degli atti amministrativi oggetto della controversia.</p>
<p>1 Se gli elementi acquisiti offrono motivo per ritenere che sussista effettivamente una situazione che rende necessario il suo intervento, il Difensore civico informa di tale esigenza il Sindaco, il <u>Presidente del Consiglio</u> ed il Segretario comunale ed il Presidente ed il Direttore dell'ente, ed avverte il funzionario responsabile che procederà con lui all'esame congiunto della pratica o del procedimento amministrativo. L'esame per fine di chiarire lo stesso degli atti, il loro irregolare o ritardato svolgimento e di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante. Il funzionario responsabile è tenuto a procedere all'esame congiunto della pratica o del procedimento nella data e nella sede stabilite dal Difensore civico. Qualora sussistano impedimenti di servizio in ordine alla data, il funzionario è tenuto a concordare con il Difensore civico altra data immediatamente successiva a quella fissata.</p>	<p>4- Il funzionario preposto alla pratica od al procedimento è tenuto a provvedere alla definizione entro il termine indicato dal Difensore civico.</p> <p>5- Compete al Segretario comunale informare tempestivamente il dirigente dal quale dipende il funzionario interessato dagli interventi del Difensore civico, avvertendolo che egli è tenuto ad assicurare da parte dell' ufficio e del funzionario dipendenti tutta la collaborazione richiesta.</p> <p>6 Il Segretario comunale informa immediatamente il dirigente dell'esito dell'intervento del Difensore civico, trasmettendogli copia degli atti di cui al precedente terzo comma ed incaricandolo di assicurare che sia provveduto in conformità ed entro il termine prescritto.</p>
<p>1 Dopo tale esame il Difensore civico comunica, per scritto, al funzionario responsabile, le proprie osservazioni rivolte ad assicurare la legittimità del provvedimento od atto emanando ed indica il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento. Effettua immediata segnalazione del suo intervento, inviando per conoscenza copia della</p>	<p>7 Nelle istituzioni, aziende, enti e consorzi dipendenti dal Comune, le funzioni di cui ai precedenti quinto e sesto comma competono al Direttore od al funzionario di grado più elevato negli stessi previsto.</p> <p>8 Quando vi sia stato l'intervento del Difensore civico di cui al presente articolo, gli atti ed i provvedimenti amministrativi emanati devono dar conto delle osservazioni dallo stesso formulate, motivando per quanto viene disposto</p>

<p>comunicazione suddetta al Sindaco, al Segretario comunale od al Presidente e Direttore dell'ente ed a coloro che hanno promosso il suo intervento, all'occorrenza a norma del 3<sup>o</sup> comma dell'art. 13 dello Statuto, può chiedere la temporanea sospensione della esecutività degli atti amministrativi oggetto della controversia.</p>	<p>diversamente da esse. Copia degli atti o provvedimenti deve essere inviata al Difensore civico.</p>
<p>4 Il funzionario preposto alla pratica od al procedimento è tenuto a provvedere alla definizione entro il termine indicato dal Difensore civico.</p> <p>5 Compete al Segretario comunale di informare tempestivamente il dirigente dal quale dipende il funzionario interessato dagli interventi del Difensore civico, avvertendolo che egli è tenuto ad assicurare da parte dell' ufficio e del funzionario dipendenti tutta la collaborazione richiesta.</p> <p>5 Il Segretario comunale informa immediatamente il dirigente dell'esito dell'intervento del Difensore civico, trasmettendogli copia degli atti di cui al precedente terzo comma ed incaricandolo di assicurare che sia provveduto in conformità ed entro il termine prescritto.</p> <p>5 Nelle istituzioni, aziende, enti e consorzi dipendenti dal Comune, le funzioni di cui ai precedenti quinto e sesto comma competono al Direttore od al funzionario di grado più elevato negli stessi previsto.</p> <p>5 Quando vi sia stato l'intervento del Difensore civico di cui al presente articolo, gli atti ed i provvedimenti amministrativi emanati devono dar conto delle osservazioni dallo stesso formulate, motivando per quanto viene disposto diversamente da esse. Copia degli atti o provvedimenti deve essere inviata al Difensore civico.</p> <p style="text-align: center;">Art.17 Inadempienze – Provvedimenti</p>	<p style="text-align: center;">Art.17 Inadempienze – Provvedimenti</p> <p>1- Il Difensore civico comunale può segnalare al Sindaco od al Presidente dell'Ente, per l'apertura di un procedimento disciplinare secondo la normativa vigente, il funzionario o dipendente del Comune o dell'istituzione, azienda od altro soggetto previsto dall'art. 11, che:</p> <p>a) impedisca o ritardi, senza un giustificato impedimento, l'accesso del Difensore civico comunale alle notizie, informazioni, consultazione e rilascio di copia di atti dallo stesso richiesti;</p> <p>b) si rifiuti o non si renda disponibile per l'esame congiunto della pratica o del procedimento di cui al secondo comma dell'art. 16;</p> <p>c) non rispetti il termine massimo per il compimento della pratica o del procedimento fissato dal Difensore civico comunale;</p> <p>d) nella formazione dell'atto o provvedimento non tenga conto delle osservazioni formulate dal Difensore civico e non dia, nello stesso, motivazione dell'inosservanza;</p> <p>e) ed in generale ostacoli, ritardi od impedisca lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico.</p> <p>2. Il Sindaco od il Presidente dell'Ente comunica al Difensore civico comunale, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, le decisioni adottate dalla Commissione di disciplina od i motivi per i quali egli ha ritenuto di non dar corso al procedimento disciplinare.</p>

<p>1 Il Difensore civico comunale può segnalare al Sindaco od al Presidente dell'Ente, per l'apertura di un procedimento disciplinare secondo la normativa vigente, il funzionario o dipendente del Comune o dell'istituzione, azienda od altro soggetto previsto dall'art. 11, che:</p> <p>a) impedisca o ritardi, senza un giustificato impedimento, l'accesso del Difensore civico comunale alle notizie, informazioni, consultazione e rilascio di copia di atti dallo stesso richiesti;</p> <p>b) si rifiuti o non si renda disponibile per l'esame congiunto della pratica o del procedimento di cui al secondo comma dell'art. 16;</p> <p>c) non rispetti il termine massimo per il compimento della pratica o del procedimento fissato dal Difensore civico comunale;</p> <p>d) nella formazione dell'atto o provvedimento non tenga conto delle osservazioni formulate dal Difensore civico e non dia, nello stesso, motivazione dell'inosservanza;</p> <p>e) ed in generale ostacoli, ritardi od impedisca lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico.</p> <p>2. Il Sindaco od il Presidente dell'Ente comunica al Difensore civico comunale, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, le decisioni adottate dalla Commissione di disciplina od i motivi per i quali egli ha ritenuto di non dar corso al procedimento disciplinare.</p>	<p><b>CAPO IV – RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE</b></p>
<p><b>CAPO IV – RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art.18</b> Relazioni con il Consiglio comunale</p> <p>1- Il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, ogni sei mesi, la relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati, segnalando con la stessa le disfunzioni riscontrate ed eventuali proposte, innovazioni organizzative ed amministrative, per il buon andamento dell'Amministrazione comunale e degli enti e soggetti dalla stessa dipendenti.</p> <p>2- La relazione viene rimessa dal Difensore civico comunale al <u>Presidente del Consiglio</u> il quale, entro un mese dalla presentazione, fissa la data della seduta del Consiglio nella quale la stessa sarà discussa. Copia della relazione è trasmessa dal <u>Presidente del Consiglio al Sindaco</u>, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali, al Segretario comunale ed ai Revisori dei conti.</p> <p>3- Alla riunione del Consiglio comunale nella quale viene discussa la relazione partecipa il Difensore civico il quale, su invito del <u>Presidente</u>, interviene per fornire informazioni e chiarimenti al Consiglio.</p> <p>4 Il Consiglio comunale, esaminata la relazione e tenuto conto delle segnalazioni con la stessa effettuate, adotta le eventuali determinazioni di propria competenza ed esprime gli indirizzi per le ulteriori misure di competenza del Sindaco e della Giunta comunale e delle altre amministrazioni dipendenti, per conseguire le finalità di buon andamento complessivo dell'Ente.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art.18</b> Relazioni con il Consiglio comunale</p> <p>1 Il Difensore civico presenta al Consiglio</p>	<p>5- In casi di particolare importanza od urgenza il Difensore civico può inviare apposite relazioni in merito agli stessi al Sindaco ed al <u>Presidente del Consiglio</u></p>

<p>comunale, ogni sei mesi, la relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati, segnalando con la stessa le disfunzioni riscontrate ed eventuali proposte, innovazioni organizzative ed amministrative, per il buon andamento dell'Amministrazione comunale e degli enti e soggetti dalla stessa dipendenti.</p> <p>2 La relazione viene rimessa dal Difensore civico comunale al <u>Presidente del Consiglio</u> il quale, entro un mese dalla presentazione, fissa la data della seduta del Consiglio nella quale la stessa sarà discussa. Copia della relazione è trasmessa dal <u>Presidente del Consiglio al Sindaco</u>, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali, al Segretario comunale ed ai Revisori dei conti.</p> <p>2 Alla riunione del Consiglio comunale nella quale viene discussa la relazione partecipa il Difensore civico il quale, su invito del <u>Presidente</u>, interviene per fornire informazioni e chiarimenti al Consiglio.</p> <p>3 Il Consiglio comunale, esaminata la relazione e tenuto conto delle segnalazioni con la stessa effettuate, adotta le eventuali determinazioni di propria competenza ed esprime gli indirizzi per le ulteriori misure di competenza ed esprime gli indirizzi per le ulteriori misure di competenza del Sindaco e della Giunta comunale e delle altre amministrazioni dipendenti, per conseguire le finalità di buon andamento complessivo dell'Ente.</p> <p>5 In casi di particolare importanza od urgenza il Difensore civico può inviare apposite relazioni in merito agli stessi al Sindaco ed al <u>Presidente del Consiglio comunale</u>, segnalando i provvedimenti ritenuti opportuni.</p> <p>6 La relazione semestrale del Difensore civico, dopo l'esame da parte del Consiglio comunale, viene diffusa nelle forme e con le modalità dal Consiglio</p>	<p><u>comunale</u>, segnalando i provvedimenti ritenuti opportuni.</p> <p>6- La relazione semestrale del Difensore civico, dopo l'esame da parte del Consiglio comunale, viene diffusa nelle forme e con le modalità dal Consiglio stesso stabilite.</p> <p>7- Il Difensore civico comunale ha facoltà di informare la stampa ed i mezzi di comunicazione delle attività da lui svolte.</p> <p style="text-align: center;">Art.19 Rapporti con le Commissioni consiliari e con la Giunta comunale</p> <p>1- Il Difensore civico comunale è ascoltato, su sua richiesta, dalle Commissioni consiliari e, <u>sentito il Sindaco</u>, dalla Giunta comunale, nonché dal Sindaco medesimo, in ordine a problemi particolari inerenti l'esercizio delle funzioni del suo ufficio.</p> <p>2- Le commissioni consiliari, <u>il Sindaco</u>, e la Giunta comunale possono convocare il Difensore civico per avere informazioni sull'attività svolta e su problemi particolari inerenti la stessa.</p> <p style="text-align: center;">Art.20 <u>Funzionamento dell'ufficio</u></p> <p>1- Il Difensore civico richiede al Sindaco gli interventi necessari ad assicurare il funzionamento e provvedere alle dotazioni del suo ufficio.</p> <p style="text-align: center;">Art.21 Rapporti con il Segretario comunale</p> <p>1- Il Difensore civico informa il Segretario comunale delle disfunzioni ed irregolarità rilevate nell'esercizio della sua attività, segnalando gli uffici ed i dipendenti responsabili dei relativi atti e procedimenti, secondo quanto previsto dal presente regolamento.</p>
---	--

<p>stesso stabilite.</p> <p>7 Il Difensore civico comunale ha facoltà di informare la stampa ed i mezzi di comunicazione delle attività da lui svolte.</p> <p style="text-align: center;">Art.19</p> <p style="text-align: center;">Rapporti con le Commissioni consiliari e con la Giunta comunale</p> <p>1 Il Difensore civico comunale è ascoltato, su sua richiesta, dalle Commissioni consiliari e, <u>sentito il Sindaco</u>, dalla Giunta comunale, nonché dal <u>Capo dell'Amministrazione</u>, in ordine a problemi particolari inerenti all'esercizio delle funzioni del suo ufficio.</p> <p>2 Le commissioni consiliari, <u>il Sindaco</u>, e la Giunta comunale possono convocare il Difensore civico per avere informazioni sull'attività svolta e su problemi particolari alla stessa relativi.</p>	<p>2- Il Segretario comunale interviene, su richiesta del Difensore civico, oltre che nei casi di cui al quinto e sesto comma dell'art. 16, per assicurare che, in generale, i responsabili dell'organizzazione comunale prestino allo stesso la loro collaborazione nel modo più completo ed efficace, per il miglior esercizio delle funzioni di difesa civica.</p> <p>3- Il Segretario comunale, quando ne sia richiesto, assicura le informazioni, la consultazione e la copia di atti in suo possesso, occorrenti al Difensore civico per l'esercizio delle sue funzioni.</p>
<b>CAPO V – DOTAZIONI ORGANIZZATIVE</b>	
<p style="text-align: center;">Art.20</p> <p style="text-align: center;"><u>Funzionamento dell'ufficio</u></p> <p>1 Il Difensore civico richiede al Sindaco gli interventi di sua competenza o da adottarsi dalla Giunta comunale, per assicurare il funzionamento e provvedere alle dotazioni del suo ufficio.</p> <p style="text-align: center;">Art.21</p> <p style="text-align: center;">Rapporti con il Segretario comunale</p> <p>1 Il Difensore civico informa il Segretario comunale delle disfunzioni ed irregolarità rilevate nell'esercizio della sua attività, segnalando gli uffici ed i dipendenti responsabili dei relativi atti e procedimenti, secondo quanto previsto dal presente regolamento.</p> <p>2 Il Segretario comunale interviene, su richiesta del Difensore civico, oltre che nei casi di cui al quinto e sesto comma dell'art. 16, per assicurare che, in generale, i responsabili dell'organizzazione comunale prestino allo stesso la loro collaborazione nel</p>	<p style="text-align: center;">Art.22</p> <p style="text-align: center;">Sede ed attrezzatura</p> <p>1- L'Ufficio del Difensore civico ha sede presso il Palazzo comunale od in altro edificio, posto in zona centrale nel capoluogo del Comune, in locali adeguati al prestigio delle funzioni che debbono esservi esercitate, idonei per ampiezza, opportunamente attrezzati e di facile accesso e di attesa del pubblico, compresi i portatori di handicaps. La sede è segnalata con l'evidenza necessaria per la sua facile e rapida individuazione.</p> <p>2 Per tutte le attività di competenza dell'ufficio del Difensore civico:</p> <p>a) le spese postali e telegrafiche sono a carico del Comune;</p> <p>b) la notifica di atti e provvedimenti viene effettuata dai messi comunali.</p> <p style="text-align: center;">Art.23</p> <p style="text-align: center;">Servizio di segreteria – Istituzione</p>

<p>modo più completo ed efficace, per il miglior esercizio delle funzioni di difesa civica.</p> <p>3 Il Segretario comunale, quando ne sia richiesto, assicura le informazioni, la consultazione e la copia di atti in suo possesso, occorrenti al Difensore civico per l'esercizio delle sue funzioni.</p>	<p>1- Con apposito provvedimento da adottarsi <b>dalla Giunta comunale si procede</b> alla istituzione del servizio di segreteria del Difensore civico. Le dotazioni dei posti addetti al servizio vengono stabilite sentito il parere del Difensore civico comunale dopo la sua entrata in carica. Alla costituzione del servizio <b>si provvede</b> mediante riduzione dell'organico di altri uffici, evitando aumenti d'organico e, per quanto possibile, modifiche delle qualifiche funzionali.</p>
<b>CAPO V – DOTAZIONI ORGANIZZATIVE</b>	
<p style="text-align: center;">Art.22 Sede ed attrezzatura</p> <p>1 L'Ufficio del Difensore civico ha sede presso il Palazzo comunale od in altro edificio, posto in zona centrale nel capoluogo del Comune, in locali adeguati al prestigio delle funzioni che debbono esservi esercitate, idonei per ampiezza e facilità di accesso e di attesa del pubblico, compresi i portatori di handicaps. La sede è segnalata con l'evidenza necessaria per la sua facile e rapida individuazione.</p> <p>2 <u>L'ufficio è dotato delle attrezzature necessarie e di quant'altro indispensabile per l'esercizio delle funzioni del difensore Civico.</u></p> <p>3 Per tutte le attività di competenza dell'ufficio del Difensore civico:</p> <p>a) le spese postali e telegrafiche sono a carico del Comune;</p> <p>b) la notifica di atti e provvedimenti viene effettuata dai messi comunali.</p>	<p>2- All'assegnazione del personale nei posti previsti dalla dotazione organica del servizio <b>provvede</b> la Giunta comunale, sentito il Difensore civico, gradualmente, in rapporto alle esigenze iniziali ed al loro sviluppo. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Difensore civico.</p> <p>3- Il Difensore civico comunale segnala alla Giunta il personale assegnato al suo servizio che non risulta idoneo alle funzioni dallo stesso esercitate. La Giunta provvede alla sostituzione, tenuto conto delle esigenze complessive dei servizi comunali.</p> <p>4- Su richiesta del Difensore civico il personale addetto al servizio può essere autorizzato dalla Giunta comunale a partecipare a corsi d'aggiornamento e di formazione professionale, relativi alle funzioni da esercitare ed ai metodi di comportamento nei rapporti con i cittadini.</p>
<p style="text-align: center;">Art.23 Servizio di segreteria – Istituzione</p> <p>1 Con apposito provvedimento da adottarsi dal Consiglio comunale <b>si procede</b> alla istituzione del servizio di segreteria del Difensore civico. Le dotazioni dei posti addetti al servizio vengono stabilite sentito il parere del Difensore civico</p>	<p style="text-align: center;">Atr.24 Servizio di Segreteria – compiti</p> <p>1- Il servizio di segreteria del Difensore civico provvede a tutti i compiti diretti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni di difesa civica.</p> <p>In particolare il servizio di segreteria:</p> <p>a) riceve, protocolla e classifica le richieste d'intervento;</p> <p>b) svolge l'istruttoria preliminare delle</p>

<p>comunale, dopo la sua entrata in carica. Alla costituzione del servizio <u>si provvede</u> mediante riduzione dell'organico di altri uffici, secondo le proposte avanzate dalla Giunta comunale al Consiglio, evitando aumenti d'organico e, per quanto possibile, modifiche delle qualifiche funzionali.</p> <p>2 All'assegnazione del personale nei posti previsti dalla dotazione organica del servizio <u>provvede</u> la Giunta comunale, sentito il Difensore civico, gradualmente, in rapporto alle esigenze iniziali ed al loro sviluppo. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Difensore civico.</p> <p>3 Il Difensore civico comunale segnala alla Giunta il personale assegnato al suo servizio che non risulta idoneo alle funzioni dallo stesso esercitate. La Giunta provvede alla sostituzione, tenuto conto delle esigenze complessive dei servizi comunali.</p> <p>4 Su richiesta del Difensore civico il personale addetto al servizio può essere autorizzato dalla Giunta comunale a partecipare a corsi d'aggiornamento e di formazione professionale, relativi alle funzioni da esercitare ed ai metodi di comportamento nei rapporti con i cittadini.</p>	<p>singole istanze per la identificazione del loro oggetto e dell'organo o della unità organizzativa del Comune e dei soggetti dallo stesso dipendenti, di cui al terzo comma dell'art. 11, nei confronti dei quali sono richiesti gli interventi;</p> <p>c) richiede agli interessati i chiarimenti e l'integrazione della documentazione che risultino necessari;</p> <p>d) riceve i cittadini che accedono personalmente all'Ufficio fornendo loro indicazioni sulla procedura da seguire e dando agli stessi informazioni ed orientamenti nei casi che manifestamente esulano dalla competenza del Difensore civico comunale;</p> <p>e) procede, a richiesta del Difensore civico, alla ricerca di leggi, giurisprudenza e dottrina, redigendo, quando sia necessario, relazioni in merito all'approfondimento effettuato;</p> <p>f) cura ed intrattiene i rapporti con i responsabili delle singole pratiche, per la rapida soluzione dei casi per i quali è intervenuto o deve intervenire il Difensore civico;</p> <p>g) cura l'archiviazione e la conservazione delle pratiche esaminate.</p>
<p style="text-align: center;">Atr.24 Servizio di Segreteria – compiti</p> <p>1 Il servizio di segreteria del Difensore civico provvede a tutti i compiti diretti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni di difesa civica.</p> <p>2 In particolare il servizio di segreteria:</p> <p>a) riceve, protocolla e classifica le richieste d'intervento;</p> <p>b) svolge l'istruttoria preliminare delle singole istanze per la identificazione del loro oggetto e dell'organo o della unità organizzativa del Comune e dei soggetti dallo stesso dipendenti, di cui al secondo</p>	<p style="text-align: center;">Art.25 Oneri a carico del Comune</p> <p>1- Tutti gli oneri per le competenze economiche, la sede e l'attrezzatura, il personale del servizio di segreteria e quant'altro necessario per il funzionamento dell'istituto del Difensore civico, sono sostenuti dal Comune e sono iscritti nel bilancio comunale.</p> <p>2 Entro il 31 luglio di ogni anno il Difensore civico comunale segnala al Sindaco, con motivata relazione, gli interventi finanziari da preventivare nel bilancio dell'esercizio successivo per il funzionamento del suo ufficio.</p>



<p>comma dell'art. 11, nei confronti dei quali sono richiesti gli interventi;</p> <p>c) richiede agli interessati i chiarimenti e l'integrazione della documentazione che risultino necessari;</p> <p>d) riceve i cittadini che accedono personalmente all'Ufficio fornendo loro indicazioni sulla procedura da seguire e dando agli stessi informazioni ed orientamenti nei casi che manifestamente esulano dalla competenza del Difensore civico comunale;</p> <p>e) procede, a richiesta del Difensore civico, alla ricerca di leggi, giurisprudenza e dottrina, redigendo, quando sia necessario, relazioni in merito all'approfondimento effettuato;</p> <p>f) cura ed intrattiene i rapporti con i responsabili delle singole pratiche, per la rapida soluzione dei casi per i quali è intervenuto o deve intervenire il Difensore civico;</p> <p>g) cura l'archiviazione e la conservazione delle pratiche esaminate.</p>	<p>3 La Giunta comunale può richiedere chiarimenti ed elementi per la valutazione delle richieste avanzate dal Difensore civico. Qualora sussistano difficoltà ad accoglierle, la Giunta comunale invita il Difensore civico ad una riunione per definire, con lui, le modalità, i tempi e le eventuali riduzioni degli interventi richiesti.</p>
<p><b>CAPO VI – COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO</b></p>	
<p>Art.26</p> <p>Rapporti con altri organi di difesa civica</p> <p>1 Per assicurare il coordinamento ed il miglior esercizio delle funzioni di difesa dei cittadini, il Difensore civico comunale mantiene rapporti con il Difensore civico della Regione, della Provincia e con quelli istituiti negli altri comuni della provincia, attraverso lo scambio di esperienze, la segnalazioni di informazioni e di problematiche che possono trovare soluzioni comuni nelle diverse strutture.</p> <p>2 Il Difensore civico partecipa a riunioni, convegni, iniziative che si tengono nella regione ed a livello nazionale e che hanno per oggetto il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma. Su sua segnalazione la Giunta comunale assume l'impegno per la spesa occorrente e provvede alla relativa liquidazione.</p>	
<p><b>CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI</b></p>	
<p style="text-align: center;">Art.25</p> <p style="text-align: center;">Oneri a carico del Comune</p> <p>1 Tutti gli oneri per le competenze economiche, la sede e l'attrezzatura, il personale del servizio di segreteria e quant' altro necessario per il funzionamento dell'istituto del Difensore civico, sono sostenuti dal Comune e sono iscritti nel bilancio comunale.</p> <p>1 Entro il 31 luglio di ogni anno il Difensore civico comunale segnala al Sindaco, con motivata relazione, gli interventi finanziari da preventivare nel bilancio dell'esercizio successivo per il funzionamento del suo ufficio.</p> <p>1 La Giunta comunale può richiedere</p>	<p style="text-align: center;">Atr.27</p> <p style="text-align: center;">Entrata in vigore</p> <p>1 L'attuazione del presente Regolamento avviene secondo i tempi indicati nei precedenti articoli, con inizio dalla elezione ed entrata in carica del Difensore civico</p>

delle richieste avanzate dal Difensore civico. Qualora sussistano difficoltà ad accoglierle, la Giunta comunale invita il Difensore civico ad una riunione per definire, con lui, le modalità, i tempi e le eventuali riduzioni degli interventi richiesti.

comunale.

## **CAPO VI – COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO**

### **Art.26**

Rapporti con altri organi di difesa civica

- 1 Per assicurare il coordinamento ed il miglior esercizio delle funzioni di difesa dei cittadini, il Difensore civico comunale mantiene rapporti con il Difensore civico della regione, della Provincia e con quelli istituiti negli altri comuni della provincia, attraverso lo scambio di esperienze, la segnalazioni di informazioni e di problematiche che possono trovare soluzioni comuni nelle diverse strutture.
- 1 Il Difensore civico partecipa a riunioni, convegni, iniziative che si tengono nella regione ed a livello nazionale e che hanno per oggetto il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma. Su sua segnalazione la Giunta comunale assume l'impegno per la spesa occorrente e provvede alla relativa liquidazione.

## **CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Atr.27**

Entrata in vigore

- 1 Il presente regolamento entra in vigore dopo il favorevole esame di legittimità del Comitato regionale di controllo, in conformità a quanto dispone l'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed esperite le procedure previste dallo statuto.
- 2 La sua attuazione avviene secondo i tempi indicati nei precedenti articoli, con inizio dalla elezione ed entrata in carica

del Difensore civico comunale.

Art.28  
Norma transitoria

1. In attesa della nomina da parte del Consiglio Comunale del Difensore Civico, le funzioni spettanti allo stesso in qualità di membro della Commissione per i referendum di cui all'art. 14 del Regolamento per la Consultazione dei cittadini ed i Referendum (Atto n. 55 del 15.06.1993) o comunque previste dagli altri Regolamenti vigenti, con esclusione in ogni caso di quelle contemplate dal presente regolamento, sono espletate da un incaricato nominato dalla Giunta Comunale che abbia gli stessi requisiti di cui all'art. 6 del presente regolamento.